



## **REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI**

*Il presente regolamento è stato approvato nel Collegio dei docenti del 23/10/2019, il Consiglio di Istituto ha approvato il testo così presentato nella seduta del 29/11/2019.*

### PREMESSA GENERALE

Il Collegio dei Docenti dell'IIS "A. Manzoni" di Mistretta ritiene:

- che la positiva realizzazione di un clima sereno all'interno della classe, improntato sul dialogo, sulla condivisione di obiettivi e traguardi, sulla trasparenza e sulla documentabilità delle valutazioni, migliori la relazione di insegnamento/apprendimento;
- che, nell'ambito di un equo e costruttivo rapporto, accanto al legittimo diritto delle famiglie a ricevere informazioni tempestive ed esaustive, non è eludibile il dovere delle famiglie stesse di mantenere stretti e costanti rapporti con la scuola al fine di ricevere informazioni sempre aggiornate sugli apprendimenti, sul profitto e sul comportamento dei figli;
- che la valutazione periodica e finale sia espressione di sintesi valutativa autentica derivante dal lavoro sinergico e collaborativo tra docenti e alunni, che si fonda su una pluralità di prove di verifica tenendo presente gli obiettivi da raggiungere, i contenuti culturali da acquisire, la padronanza di abilità in contesti reali e gli strumenti da utilizzare, in coerenza con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti, offrendo la possibilità sia ai docenti che agli studenti di autovalutarsi: gli uni per sviluppare la propria professionalità e gli altri per diventare autoriflessivi e assumersi il controllo del proprio apprendimento

### L'ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA – INFORMAZIONE AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE

Nel periodo iniziale dell'anno scolastico, i docenti informano gli studenti sulle attività didattiche e formative che saranno svolte nella classe, facendo riferimento al "Curricolo di Istituto" e agli "Obiettivi minimi" (saperi e competenze) da raggiungere al termine dell'anno. Nello stesso periodo i docenti chiariscono i criteri di valutazione delle prove di verifica.

Il coordinatore di classe, nel periodo iniziale dell'anno, legge agli studenti il presente Regolamento e fornisce tutti i chiarimenti necessari.

Nel corso dell'anno, in occasione dei Consigli di classe, alla presenza delle componenti studenti e genitori, tutti i docenti relazionano sullo stato di avanzamento delle attività didattiche e formative della classe.

Il "Piano annuale della classe", integra quanto descritto nel Curricolo di Istituto con tutti i dati utili a fornire, agli studenti ed alle loro famiglie, un'informazione esaustiva in merito alla situazione di partenza ed alle attività che saranno svolte dalla classe.

La scuola garantisce la trasparenza delle procedure connesse con la valutazione degli studenti e la



necessaria informazione alle famiglie attraverso incontri periodici (individuali e collettivi) programmati secondo le modalità deliberate dai competenti Organi collegiali di Istituto e utilizzando, a

VOTO	VALUTAZIONE	CONOSCENZA - COMPETENZA
------	-------------	-------------------------

tale fine, anche le tecnologie informatiche.

### TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE

Gli studenti hanno diritto

- di conoscere, per ogni prova valutativa obiettivi, finalità e criteri di valutazione
- di conoscere tempestivamente i risultati delle prove di valutazione (scritte, orali, grafiche e pratiche)
- di essere informati in maniera precisa e dettagliata sulle motivazioni di una insufficienza e sulle modalità per il recupero.

Gli elaborati corretti devono essere rivisti in classe in quanto la correzione-revisione è parte integrante dell'attività didattica

### LE PROVE DI VERIFICA

Il Collegio dei Docenti fissa un numero minimo di prove, scritte – grafiche (anche in forma digitale), pratiche e orali, che costituiscono la base di riferimento per le fasi successive dei processi valutativi.

Per il corrente anno e fino a nuova e diversa deliberazione il numero minimo di prove, ritenuto congruo ai fini della valutazione, è così stabilito:

- DISCIPLINE PER LE QUALI SONO PREVISTE, OLTRE ALLE PROVE ORALI, ANCHE PROVE SCRITTE E/O GRAFICHE (anche in forma digitale) E/O PRATICHE: n. 3 (complessive) per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo (valutazioni infraquadrimestrali) di cui almeno una scritta o grafica o pratica
- DISCIPLINE PER LE QUALI SONO PREVISTE, SOLO PROVE ORALI, O SOLO GRAFICHE O SOLO PRATICHE: n. 2 (complessive) per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo (valutazioni infraquadrimestrali)

Delle prove scritte quadrimestrali fanno parte, a discrezione del docente, anche le prove di simulazione effettuate in preparazione agli esami conclusivi di ciclo. Il docente, in tal caso, esplicita la propria intenzione agli studenti prima dell'effettuazione della prova stessa.

Nella consapevolezza che un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare e a dare spazio di espressione ai diversi stili di apprendimento, alle attitudini ed alle potenzialità degli studenti, le verifiche possono prevedere modalità scritte anche nel caso di materie di insegnamento a sola prova orale.

Le prove di verifica scritte, grafiche e pratiche vengono valutate secondo griglie predisposte dal docente o secondo criteri esplicitati dal docente prima della loro esecuzione, nel rispetto di quanto preventivamente stabilito nei Dipartimenti.

Le prove orali vengono valutate secondo la seguente griglia:



1/2	MOLTO SCARSO	<ul style="list-style-type: none"><li>• non conosce o non comprende gli argomenti proposti</li><li>• rifiuta la verifica</li></ul>
3	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• possiede poche ed elementari nozioni in un quadro confuso e disorganico</li></ul>
4	INSUFFICIENTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• conosce in modo frammentario e superficiale i contenuti proposti</li><li>• commette gravi errori</li><li>• pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo anche in semplici compiti</li></ul>
5	MEDIOCRE	<ul style="list-style-type: none"><li>• conosce gli argomenti proposti in modo non approfondito</li><li>• non commette gravi errori nell'esecuzione di compiti semplici ma non è in grado di applicare in modo autonomo le conoscenze acquisite</li></ul>
6	SUFFICIENTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• conosce gli argomenti fondamentali</li><li>• non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici</li><li>• se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni</li></ul>
7	DISCRETO	<ul style="list-style-type: none"><li>• conosce e comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le procedure proposte</li><li>• non commette errori ma soltanto lievi imprecisioni</li><li>• è in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non approfondite</li></ul>
8	BUONO	<ul style="list-style-type: none"><li>• possiede i contenuti specifici, li espone in modo appropriato, ordinato e coerente; sa rielaborare ed applicare autonomamente le conoscenze</li></ul>
9	OTTIMO	<ul style="list-style-type: none"><li>• conosce e padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa esporli con sicurezza</li><li>• sa organizzare autonomamente le conoscenze</li><li>• sa valutare criticamente contenuti e procedure</li></ul>
10	ECCELLENTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• ha approfondito e rielaborato gli argomenti proposti e li propone in termini personali ed originali</li></ul>

### Valore dell'impreparazione

Ogni studente può, per ciascuna disciplina, dichiararsi "impreparato" a sostenere una prova di verifica orale una sola volta per ciascun quadrimestre. Il docente segnala sul proprio registro personale l'impreparazione. In caso di reiterazione, alla seconda ed alle successive impreparazioni nello stesso quadrimestre, viene attribuito un voto sulla base della precedente griglia di valutazione.

LE ASSENZE (art. 14 comma 7 DPR 22/06/09, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni)



Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti della quota di orario annuale che è obbligatorio frequentare (in ore). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo e, per le classi prime e seconde, la non validità dell'anno ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I consigli di classe possono derogare a tale limite solo nei casi di seguito descritti, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati (Presenza di un congruo numero di elementi di valutazione). La deroga deve essere motivata e deve essere puntualmente riportata nel verbale dello scrutinio.


I genitori degli studenti che intendono chiedere il riconoscimento di una deroga al numero massimo di assenze, devono presentare al Dirigente scolastico un'apposita istanza scritta e tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione del caso.

**Deroghe** - In caso di superamento del tetto di assenze del 25%, fatta salva la condizione che, comunque, tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, le tipologie di assenza che consentono di prevedere deroghe riguardano:

- Casi di malattia grave, terapie, cure programmate o, comunque, condizioni di salute e/o psichiche e/o fisiche tali da impedire la frequenza scolastica per periodi continuativi superiori a 5 giorni, o, anche per periodi ripetuti, debitamente certificate dal medico competente da cui si evinca esplicitamente la condizione del soggetto e l'incompatibilità di detta condizione con la frequenza delle attività scolastiche. Di norma la suddetta certificazione medica va presentata al verificarsi dell'evento o all'inizio del periodo di assenza.
- Donazioni di sangue debitamente certificate dal centro trasfusionale.
- Gravi motivi personali e/o di famiglia. I gravi motivi personali o familiari possono riguardare, a puro titolo esemplificativo: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, separazione dei genitori in coincidenza con le assenze; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia.
- Partecipazione ad attività formative, a corsi attinenti la figura professionale di riferimento, coerenti con l'indirizzo di studi, o di riconosciuta ricaduta sull'attività didattica, nonché sulla formazione personale, civile e sociale, organizzati da Enti e Istituzioni riconosciuti sul territorio di riferimento, documentate tramite attestati contenenti l'indicazione del periodo di frequenza e del numero delle ore svolte.
- Partecipazioni ad attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, manifestazioni, gare dei Giochi sportivi studenteschi, eventi ed iniziative organizzati dall'Istituto, attestate dalla medesima istituzione.
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. documentate con attestazione della Federazione o della società/associazione per cui lo studente è tesserato e richiesta del genitore.
- Particolari condizioni psico-fisiche degli studenti disabili opportunamente certificate o risultanti dalla documentazione in possesso della scuola che siano causa di assenza o che comportino la necessità di ridurre l'orario di frequenza giornaliera/settimanale.

## LA VALUTAZIONE E IL CONSIGLIO DI CLASSE

La valutazione dei singoli studenti, negli scrutini quadrimestrali e finali, viene sempre elaborata, sulla base di una proposta di voto del docente della disciplina, in un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita a prendere atto dei singoli risultati disciplinari, ma valuta la situazione complessiva di ogni allievo tenendo conto di tutti gli elementi di cui è a conoscenza.



Il voto, quindi, non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale del docente, ma è il risultato di una sintesi collegiale fondata sulla valutazione complessiva della personalità dell'alunno, dell'effetto prevedibile della valutazione stessa sulla crescita dello studente, delle sue conoscenze, delle competenze e delle capacità. Sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e dei parametri individuati dai competenti Organi collegiali, Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri:

- capacità di organizzare – anche autonomamente - lo studio
- conoscenza delle informazioni fondamentali teoriche e operative della disciplina e dei linguaggi specifici della stessa;
- acquisizione di metodo e di capacità applicative nell'analisi e nella sintesi per risolvere problemi e affrontare questioni;
- competenza nel senso di conoscenza in atto, in situazione, non solo in riferimento a compiti dati ma come progressiva acquisizione di autonomia nella personale elaborazione e gestione delle conoscenze;
- crescita consapevole di identità relazionale e sociale (impegno nella partecipazione, interazione con i vari soggetti che operano nella scuola, rispetto delle regole ...).
- assiduità nella frequenza;
- assiduità e proficuità nelle attività relative agli interventi didattici di recupero/sostegno attivati nelle diverse forme (pausa didattica; lezioni di recupero; interventi di approfondimento).

### RECUPERO DELLE CARENZE DISCIPLINARI

La scuola, per gli studenti che a giudizio del Consiglio di classe ne abbiano necessità, attua iniziative per il recupero/sostegno nel corso dell'anno scolastico (anche dopo il termine delle lezioni), in particolar modo a seguito delle prove di ingresso, delle valutazioni intermedie, della valutazione quadrimestrale, della valutazione finale.

#### Tipologia degli interventi:

- Percorsi di recupero/sostegno in itinere individualizzati (rivolti al singolo alunno) e/o personalizzati (che prevedono, anche, obiettivi diversificati per ciascuno studente)
- Pausa didattica in classe con attività (anche di gruppo e/o differenziate), finalizzate al recupero, all'approfondimento, al consolidamento di saperi e competenze. La pausa didattica è prevista, di norma, in caso di presenza di carenze nella stessa disciplina in più di un terzo degli studenti della classe;
- Corsi di recupero in caso di presenza di carenze nella stessa disciplina in meno di un terzo degli studenti della classe;
- Sportelli didattici per supportare specifici bisogni di singoli studenti o di piccoli gruppi di studenti.

#### Criteri per la realizzazione delle attività di recupero

Le attività di recupero possono essere:

- destinate a singoli studenti
- destinate a gruppi di studenti appartenenti alla stessa classe
- strutturate per classi parallele e/o per gruppi di livello

#### Protocollo per il recupero delle carenze disciplinari

Procedure, informazione, diritti e doveri delle famiglie e degli studenti

- Il CdC in caso abbia rilevato carenze gravi, informa la famiglia anche a mezzo di comunicazione scritta/scheda informativa consegnata allo studente. Nella comunicazione sono indicate le carenze in modo chiaro, esauriente e circoscritto, anche facendo riferimento al Curricolo di Istituto e agli obiettivi minimi previsti per ciascuna classe



- Il Consiglio di classe individua in modo non sindacabile le modalità e gli interventi di recupero/sostegno ritenuti più idonei per ciascuno studente.
- I genitori devono recarsi a scuola per incontrare i docenti e ricevere tutte le informazioni relative alla natura delle carenze, sulle presumibili cause che le hanno generate ed alle modalità individuate dal consiglio di classe per il recupero.
- La famiglia deve, in caso di segnalazione di carenze da parte del CdC, verificare la regolarità dell'applicazione a casa, dell'esecuzione dei compiti assegnati e della frequenza.
- Il CdC riporta nel verbale del consiglio di classe le carenze riscontrate.
- Ciascun docente annota sul proprio registro personale l'attività svolta e finalizzata al recupero/sostegno (in caso di pausa didattica o di altro specifico intervento svolto in orario curricolare), dei momenti di verifica e degli esiti.

### SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino, in sede di scrutinio finale, non più di tre insufficienze e che siano ritenuti in grado:

- di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale autonomo o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
- di seguire proficuamente, una volta colmate le carenze evidenziate, il programma di studi nell'anno scolastico successivo

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a comunicare alle famiglie, per iscritto, la propria decisione.

Tutti gli studenti con giudizio sospeso, sono sottoposti a verifica secondo le modalità e nei tempi deliberati dal Collegio dei docenti.

Viene ammesso alla classe successiva lo studente che, nell'integrazione dello scrutinio riporti la sufficienza nelle discipline oggetto del recupero. Viene ammesso alla classe successiva – con giudizio motivato - anche lo studente che non abbia colmato del tutto le carenze rilevate nello scrutinio finale, ma che sia ritenuto in grado di frequentare proficuamente la classe successiva. In tal caso il Consiglio adotta la deliberazione di ammissione alla classe successiva tenendo conto delle capacità di recupero dello studente, della sua situazione globale e della condizione personale.

### NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nello scrutinio finale o nell'integrazione dello scrutinio finale, lo studente non è ammesso alla classe successiva qualora il Consiglio di classe rilevi la presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di insufficienze, di carenze diffuse e di lacune molto gravi in un numero consistente di materie (**più di tre**) tali da non far ritenere possibile, per quantità e/o per qualità, la frequenza proficua della classe successiva anche attraverso interventi integrativi e di recupero (vale solo per lo scrutinio finale)
- **mancato recupero** delle carenze evidenziate nello scrutinio finale e presenza di carenze molto gravi tali da non far ritenere possibile la frequenza proficua della classe successiva (vale solo per l'integrazione dello scrutinio finale)
- mancata acquisizione dei nuclei fondanti ed essenziali disciplinari indispensabili per la frequenza con risultati positivi della classe successiva nonostante l'adozione dei diversi interventi e percorsi (anche personalizzati ed individualizzati) proposti dal CdC
- giudizio negativo sull'insieme della preparazione dello studente, sulla partecipazione e sull'attenzione mostrata in classe durante tutte o in gran parte delle attività svolte
- assenza di significativi progressi rispetto ai livelli di partenza
- inadeguato impegno e incostanza nella partecipazione alle attività didattiche
- mancati progressi e miglioramenti rispetto a quanto già emerso nei precedenti consigli di classe





- assenza di risultati apprezzabili nonostante le **tempestive e ripetute comunicazioni** alla famiglia relative agli insufficienti livelli di apprendimento ed allo scarso impegno dell'alunno
- mancata frequenza degli interventi di recupero organizzati dalla scuola
- non sufficiente ricaduta degli interventi di recupero proposti e programmati dal CdC (studio autonomo e/o corsi di recupero) a causa dello scarso impegno
- riconoscimento, da parte del Consiglio di classe che la ripetenza della classe possa risultare utile all'alunno per acquisire le fondamentali conoscenze, competenze ed abilità ancora carenti; un migliore metodo di studio ed un più adeguato senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici
- preparazione lacunosa e frammentaria dovuta a superficialità nell'attenzione, mancanza di interesse, assenza di studio sistematico
- frequenza discontinua, atteggiamento rinunciatario, passivo, poco collaborativo che ha impedito un regolare processo cognitivo mancato raggiungimento degli obiettivi trasversali e di quelli educativi generali, mancata acquisizione della capacità di orientarsi e di fare libere scelte, della capacità di socializzare, di un valido metodo di studio e di lavoro, di adeguate competenze linguistiche e comunicative

Della non ammissione alla classe successiva sarà informata la famiglia prima della pubblicazione dei risultati all'albo della scuola.



## IL COMPORTAMENTO

Il voto di comportamento viene attribuito ad ogni studente in base ai seguenti criteri:

L'alunno è corretto con il dirigente scolastico, i docenti, i compagni, il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel pieno riconoscimento delle differenze individuali e con un atteggiamento positivo di aiuto e di collaborazione nei confronti di chi è in difficoltà. Ha un atteggiamento e un linguaggio consoni all'ambiente scolastico.
Utilizza in modo responsabile i materiali e le strutture, riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, con particolare riferimento all'igiene, all'ordine ed al decoro degli spazi, delle strutture, degli ambienti e degli arredi utilizzati. Osserva le disposizioni circa la sicurezza e l'emergenza; rispetta i segnali di allarme e i materiali installati nella scuola, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi pubblici.
Rispetta il dettato del Regolamento d'Istituto, in particolare assicura il rispetto del divieto di fumo, dell'utilizzo dei cellulari e di altre apparecchiature con analoghe capacità di registrare immagini e suoni. Aiuta i compagni a rispettare le norme e i regolamenti.
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta con puntualità gli orari, assicura la presenza responsabile alle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai docenti; non partecipa ad ingiustificate astensioni di massa dalle lezioni. Rispetta il Regolamento d'Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate ed uscite anticipate. Giustifica in modo tempestivo e responsabile le assenze e le entrate posticipate
Durante le attività didattiche è attento ed educato e collabora in modo propositivo e consapevole. E' disponibile alla peer education (aiuto tra pari nell'attività didattica).
Si impegna con costanza nel lavoro scolastico, nell'esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, nel portare i materiali richiesti, nel rispetto puntuale delle consegne date dai Docenti, nella presenza in occasione di impegni presi per verifiche, valutazioni, attività specifiche Segue con interesse continuo le proposte didattiche e partecipa attivamente alla didattica curricolare ed a tutte le iniziative scolastiche. Collabora con i docenti nella preparazione di materiali utili alla didattica.
Si comporta in modo responsabile anche durante le visite d'istruzione, i viaggi d'istruzione, gli stage esterni e le attività extrascolastiche. Sa accettare con fiducia gli esiti scolastici, compreso l'insuccesso. E' solerte nel diffondere alla famiglia le comunicazioni della scuola e a restituirne eventuali ricevute.
Sa intervenire in modo appropriato durante le lezioni, per chiedere aiuto o approfondimenti, valutando i tempi e i modi dell'intervento. Comunica in modo corretto, adeguando il registro della comunicazione all'interlocutore, alla situazione e al contesto.
Sa esprimere e sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio agire, anche in situazioni conflittuali, esercitando l'autocontrollo.
Sa ascoltare le ragioni degli altri, manifestando sempre e comunque rispetto per l'interlocutore ed evitando atteggiamenti polemici e/o intolleranti.

GIUDIZI O	Voto
PIENAMENTE RAGGIUNTO	10
RAGGIUNTO	da 8 a 9
PARZIALMENTE RAGGIUNTO (presenza di sanzioni per infrazioni disciplinari non gravi)	7
NON RAGGIUNTO (presenza di sanzioni per infrazioni disciplinari gravi)	6





La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

- a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;
- b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.



## LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

### Premessa

Compito della scuola non è quello di omologare ma quello di riconoscere e valorizzare le diversità.

L'art. 4 del D.P.R. 275/99 afferma che *“le istituzioni scolastiche concretizzano percorsi per condurre gli alunni al successo formativo che, diversamente dal successo scolastico, non ha come finalità solo il conseguimento del titolo di studio”*.

Un sistema basato esclusivamente sul successo scolastico non consentirebbe all'allievo di personalizzare il proprio percorso formativo scegliendo le competenze da conseguire e il percorso per raggiungere una stessa competenza.

Questo è punitivo nei confronti di tutti gli alunni, perché non valorizza le loro abilità e li umilia evidenziando ciò che non possono fare.

Una scuola basata sul successo formativo, invece realizza il “diritto” ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità; è una scuola che, per regolare i tempi dell'insegnamento e per scegliere e programmare le diverse attività, adotta forme di flessibilità che rispettano i differenti ritmi di apprendimento dei singoli alunni.

Al fine di realizzare quanto esposto, possono essere utilizzati due percorsi didattici e due modalità valutative:

- Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dal curriculum di Istituto e dalle indicazioni ministeriali e, di conseguenza, una modalità valutativa paritaria
- Una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dal curriculum di Istituto e dalle indicazioni ministeriali e, di conseguenza, una modalità valutativa differenziata

1. Primo percorso: Programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dal curriculum di Istituto e dalle indicazioni ministeriali e, di conseguenza, una modalità valutativa paritaria (art.15 comma 3 dell'O.M. n. 90 del 21/05/ 2001)

*“Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.*

*Per gli alunni in situazione di handicap psichico ... il consiglio di classe, ... ove riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, ... valuta l'alunno in conformità ai criteri stabiliti per l'intera classe.” ( O.M. 90/01 art. 15).*

Per questi alunni il consiglio di classe prevede, secondo quanto indicato nella legge 104 all'art. 16, in base al tipo di minorazione, la possibilità di:

- seguire un percorso didattico che ha come obiettivo l'acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline, attraverso un'azione sistemica di semplificazione
- seguire un percorso didattico che prevede la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti con altri *equipollenti*, caratterizzati dalla medesima valenza formativa (art. 318 del D. L.vo 297/1994). Sia per le verifiche in itinere, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame,



possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale raggiunto dallo studente.

- concedere “tempi più lunghi”;
- consentire la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione;
- consentire l’utilizzo di ausili di diversa tipologia.

Il Consiglio di Classe agisce in collaborazione con l’insegnante specializzato che funge da mediatore metodologico per individuare le modalità di presentazione degli argomenti e la strutturazione delle verifiche. Esso interviene sulla programmazione adattando i contenuti disciplinari alle potenzialità dell’alunno e stabilendo gli obiettivi minimi delle singole discipline.

In sede di scrutinio, lo studente diversamente abile con valutazione conforme ai programmi ministeriali è valutato secondo le modalità ed i criteri previsti per il resto della classe.

Nel valutare lo studente saranno, comunque, adoperati tutti gli strumenti più idonei a misurare il percorso individualizzato da lui seguito. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

### Esami di Stato

*“Gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi .....” (L 425/97, art. 1)*

Anche per gli allievi disabili l’Esame di Stato deve costituire un momento di oggettivo accertamento delle competenze acquisite evitando sia un atteggiamento troppo indulgente da parte della commissione, sia un atteggiamento eccessivamente intransigente.

Il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di operare nel rispetto delle norme vigenti, deve approntare la stessa documentazione prevista per tutta la classe (documento del 15 maggio) evidenziando:

- le difficoltà incontrate nel corso dell’anno e modalità di superamento;
- gli eventuali percorsi equipollenti svolti;
- le risorse utilizzate (presenza del docente specializzato, educatore, ausili ecc.);
- la necessità di predisporre per i candidati che ne abbiano bisogno prove equipollenti, assistenza o tempi più lunghi sia per le prove scritte che per le prove orali, o di richiedere al Ministero per i candidati non vedenti testi in braille

### Prove equipollenti

Si tratta di prove utili ad accertare e a verificare che il candidato abbia raggiunto, pur nella diversità dei percorsi, conoscenze, competenze e capacità necessarie per il conseguimento del titolo di studio (L. 104/92, art. 16).

*“La Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”. (DPR 323/98 – art. 6)*

I modi diversi consentono di trasformare la tipologia della prova in una più accessibile alle potenzialità dell’alunno: la prova è “tradotta” in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate. E’ prevista, inoltre, la possibilità di eseguire la stessa prova in maniera diversa.

In entrambi i casi occorre accertare come l’allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni. Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria.



In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, del docente specializzato e/o dell'assistente specialistico che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore.

#### Tempi più lunghi per le prove d'esame

Mentre nel caso delle verifiche in itinere il ragazzo ha diritto a tempi più lunghi che, in base alle esigenze didattiche, possono anche slittare ai giorni successivi, nel caso degli esami di stato i tempi più lunghi, previsti dall'art. 16 della Legge 104/92, "riguardano le ore destinate normalmente alle prove, ma non possono comportare di norma un numero maggiore di giorni (L. 425/97, art. 6 comma 3)".

1. Secondo percorso: Programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dal curriculum di Istituto e dalle indicazioni ministeriali e, di conseguenza, una modalità valutativa differenziata.

*"Al fine di assicurare il diritto allo studio anche agli alunni in situazione grave di handicap psichico ed eccezionalmente sensoriale, il C.d.C, fermo restando l'obbligo della relazione (C.M. 262/88), valuterà i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che indicheranno il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.E.I. senza alcun riferimento ai Programmi Ministeriali e che pertanto avranno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi" (O.M. 90/01).*

In calce alla pagella degli alunni valutati in modo differenziato deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Per i candidati che hanno seguito per tutto l'anno un percorso individualizzato con obiettivi e contenuti non riconducibili a quelli ministeriali, la Commissione d'esame predisponde, su indicazioni del Consiglio di Classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto e finalizzate all'accertamento delle competenze e abilità acquisite.

Nei tabelloni affissi dopo la conclusione degli esami, accanto al nome dell'alunno non può figurare alcuna annotazione o indicazione relativa alla disabilità dell'alunno.

#### Certificazione delle competenze: crediti formativi


Al termine del corso di studi allo studente diversamente abile che ha seguito una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dal curriculum di Istituto e dalle indicazioni ministeriali ed ha sostenuto un esame con prove riferite al PEI, viene rilasciato una certificazione di credito formativo.

La certificazione di credito formativo serve per fornire informazioni:

- allo studente e alla sua famiglia, sulle competenze acquisite;
- alla scuola per proseguire il percorso scolastico o per un eventuale rientro dopo un percorso lavorativo;
- ai Centri Territoriali per l'Impiego per prendere visione delle competenze e delle capacità dello studente diversamente abile;
- al datore di lavoro per fornire tutti gli elementi utili per un inserimento occupazionale.

#### Presenza di assistenza per l'autonomia e la comunicazione

Le prove d'esame sono svolte con modalità omogenee rispetto a quelle dell'anno scolastico, per consentire all'allievo di lavorare nelle migliori condizioni psicofisiche e, se ha usufruito durante l'anno di assistenza, deve conservarla anche nei giorni di esame.



L'assistenza può consistere nella presenza di personale:

- addetto all'autonomia alla persona
- mediatore durante lo svolgimento delle prove;
- mediatore per la comunicazione.

### LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DSA

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive degli studenti con DSA; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e nelle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e le misure dispensative ritenute più idonee.

Agli studenti con DSA sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione.

Per ogni studente con DSA, la scuola predisponde, nelle forme ritenute idonee e in tempi che, di norma, non superino il primo quadrimestre, un documento che dovrà contenere le seguenti voci:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

Sulla base di quanto sopra indicato, i Consigli di classe ed i singoli docenti:

- adottano modalità valutative che consentano allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria;
- attuano ogni strategia didattica per consentire agli studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Solo in casi di particolari gravità lo studente può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. Gli studenti con esonero totale dallo studio di una o di entrambe le lingue straniere, non ottengono il titolo di studio ma il rilascio dell'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze.



## CREDITO SCOLASTICO

*Normativa di riferimento: L. 425/97; art. 11 DPR 323/98; D.P.R. 122/09; d.lgs. n.62/2017 O.M. annuale per lo svolgimento degli Esami di Stato*

**Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell'esame di Stato.**

Il credito scolastico:

1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva,
2. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale,
3. è individuato nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,
4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- L'istituto del **credito scolastico** e del credito formativo è stato introdotto, rispettivamente, dall'art. 11 e dall'art 12 del **D.P.R. 323/98** (Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria).
- L'attribuzione del **credito formativo** è regolata dal **D.M. 49/2000**, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle attività extrascolastiche effettuate.
- La normativa per l'individuazione del credito scolastico è stata successivamente modificata con il D.M. 42/2007, con il D.M. 99/2009 e quindi con il **d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017** al quale sono allegate le tabelle attualmente in vigore per l'assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni.
- Inoltre, l'attribuzione dei crediti è ogni anno delineata negli art. 8 e 9 dell'O.M. che fornisce istruzioni e modalità organizzative per l'esecuzione degli Esami di Stato, e specifica, in particolare, la normativa in caso di curricula non regolari e per i candidati esterni.

## ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione, è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal collegio dei docenti. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda d'oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.
2. Il consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, opera all'interno della relativa banda di oscillazione una scelta che tiene conto della presenza o assenza di carenze formative, della presenza o assenza di lettere di lavoro estivo consigliato e del credito formativo. **In particolare, la presenza di carenze formative implica automaticamente l'assegnazione del punteggio minimo all'interno della banda di oscillazione** (ammissione all'anno scolastico successivo con voto di consiglio).
3. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va **deliberata, motivata e verbalizzata**. **I docenti di religione partecipano a pieno titolo** alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
4. Non si dà luogo all'attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui lo studente non consegue la promozione alla classe successiva.





### TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

**NOTA - M** rappresenta **la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico**. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

### CREDITO FORMATIVO

E' possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base delle indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti e che sono parte integrante del PTOF e successive integrazioni, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.